

Doc. II

n. 5

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, BUCCI e VENTUCCI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1996

### Modifica dell'articolo 78 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni si è andato sempre più affermando il fenomeno della eccessiva dilatazione dell'uso della decretazione d'urgenza. L'accavallarsi dei decreti-legge in Parlamento ha di fatto fortemente condizionato i lavori parlamentari costringendo spesso ai margini l'ordinaria attività legislativa delle Camere.

Da più parti si sente la necessità di porre mano alla modifica dell'articolo 77 della Costituzione per contenere il fenomeno ricordato ed evitare che le reiterazioni che si susseguono nel tempo rischino di vanificare la certezza del diritto con norme che possono in ogni momento perdere *ex tunc* il loro valore giuridico, creando disparità di trattamento di dubbia costituzionalità. Tale esigenza è stata avvertita anche a livello di norme regolamentari che, almeno per il Senato, hanno cercato

di dare alla legge di conversione tempi certi o quantomeno celeri con la previsione che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento (articolo 78, comma 5, del Regolamento) e ponendo allo studio una diversa procedura per i disegni di legge dichiarati urgenti (Doc. II, n. 2, della XIII legislatura) che dovrebbe consentire al Governo un'alternativa valida ai decreti-legge evitando, tra l'altro, le eventuali complesse regolamentazioni di rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

La presente proposta di modifica dell'articolo 78 del Regolamento introduce una nuova procedura per decreti-legge già esaminati dal Senato e che decadono per decorrenza dei termini prima di esaurire il loro *iter* alla Camera. In questo caso, l'*iter* del decreto-legge reiterato nell'identico testo

licenziato dal Senato sarà estremamente rapido, abbreviando, riteniamo nel pieno rispetto del dettato costituzionale, quelle norme procedurali di carattere sostanzialmente formale che però finiscono per appesantire senza una reale motivazione l'iter di esame dei disegni di legge di conversione, rischiando il perpetuarsi della discussa prassi della reiterazione.

Perchè queste disposizioni possano avere una reale efficacia occorrerà comunque che i correttivi proposti siano recepiti anche dal

Regolamento della Camera dei deputati e questo nel quadro di una futura omogenizzazione dei due Regolamenti i cui contenuti diversi, fonte talvolta di confusione, non trovano una significativa motivazione giuridica o politica e derivano da una originaria diversità delle due Camere nel Parlamento sabauda (il Senato di nomina regia e la Camera elettiva) che si è voluto in qualche misura conservare nell'Italia repubblicana, ritenendo così di affermare la rispettiva autonomia dei due organi.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO**

---

**Art. 1.**

1. All'articolo 78, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per i disegni di legge di conversione di decreti-legge che riproducano il testo di precedenti decreti-legge, decaduti per mancata conversione nei termini costituzionali, i cui relativi disegni di legge di conversione erano stati già approvati dal Senato, e che accolgano le eventuali modifiche approvate dal Senato stesso nel precedente esame, non si procede all'esame di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ed essi vengono deferiti alle Commissioni competenti che deliberano, senza discussione, di adottare la relazione già in precedenza presentata. I disegni di legge di conversione sono, quindi, posti immediatamente all'ordine del giorno dell'Assemblea stabilendo che la votazione finale avvenga entro cinque giorni dal deferimento. Non sono ammessi emendamenti, ordini del giorno, questioni pregiudiziale e sospensiva, nè lo stralcio di una o più norme».

